DECRETO-LEGGE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di pubblico impiego al fine di razionalizzare e semplificare i meccanismi assunzionali e di favorire la mobilità volontaria all'interno delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni a sostegno delle attività per la tutela dei beni culturali, nonché a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2013-2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA il seguente decreto-legge:

TITOLO I

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, nonché di lavoro flessibile e di mobilità

CAPO I

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento ed assunzioni

Art.1

Disposizioni in tema di reclutamento e assunzioni nelle pubbliche amministrazioni

- 1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, ad una soltanto delle seguenti modalità: a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 50 per cento di quelli
 - a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 50 per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato, negli ultimi dieci anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
 - b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità per i soggetti di cui alla lettera a) e per coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato, negli ultimi dieci anni, almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di contratto di somministrazione di lavoro presso l'amministrazione che emana il bando.";
 - b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente: "Nei pubblici concorsi, le riserve di posti previste dalla normativa vigente non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Ove si renda necessaria, in relazione a tale limite, una riduzione dei

- posti da riservare, obbligatoriamente o facoltativamente, secondo la legge, tale riduzione si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva, applicando i criteri di priorità previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e, a seguire, tenendo conto delle riserve del comma 3-bis e dell'articolo 52.";
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'avvio delle procedure concorsuali è autorizzato, nel rispetto dei vincoli e dei limiti alle assunzioni previste dalla normativa vigente, previa approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente comma sono comunicate alla Corte dei conti.";
- d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente "Per le amministrazioni indicate al comma 4, con le modalità ivi previste, sono autorizzate le procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, tenendo conto dei vincoli finanziari fissati dalla normativa vigente, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 66, commi 9, 9-bis e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 9, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ivi comprese le assunzioni previste dall'articolo 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, sono autorizzate, per ciascun anno, secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, previa richiesta delle amministrazioni, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente comma sono comunicate alla Corte dei conti.
- 3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) il comma 10 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - b) l'art. 12, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
 - c) il comma 12 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
- 4. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le parole ", secondo le modalità di cui al comma 10,".
- 5. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per

cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, fino al 31 dicembre 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, nel limite del 50 per cento per l'anno 2015 e nel limite del cento per cento a decorrere dall'anno 2016."

6. Sono nulle le assunzioni adottate in violazione del regime previsto dalle leggi in materia di *turn over* e di vincoli di spesa del personale, con conseguente responsabilità erariale nei confronti di coloro che hanno adottato gli atti.

Art.2

Disposizioni in materia di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario dei comuni

All'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149.".

Art.3

Disposizioni in materia di visite mediche, terapie e prestazioni specialistiche – modifica dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001

- 1. Il comma 5 ter dell'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
- "5 ter. Nel caso in cui l'assenza abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante attestazione di presenza trasmessa dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione all'amministrazione e al dipendente mediante posta elettronica."

Art.4

Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione

- 1. 1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
- «e-bis) ad accedere a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Il programma prevede, in via prioritaria, l'assunzione nelle sedi degli Uffici territoriali del Governo che dispongono di posti espressamente riservati. »;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- «2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998 n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità

organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, sono stabilite le relative modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate».

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

Misure urgenti per favorire la mobilità del personale nelle pubbliche amministrazioni

Art 4

Semplificazione delle procedure di mobilità nel pubblico impiego

- 1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole "dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato" sono sostituite dalle seguenti parole "sia dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è assegnato sia dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale sarà assegnato";
 - il comma 1-bis è sostituito dal seguente "Prima di avviare procedure concorsuali e di procedere a nuove assunzioni di vincitori o di idonei di concorsi rimane fermo l'obbligo di applicare l'art. 34-bis, a pena di nullità degli atti adottati in violazione di tale obbligo. Con la programmazione triennale del fabbisogno di personale le pubbliche amministrazioni definiscono in termini qualitativi e quantitativi le tipologie di professionalità ricercate mediante procedure di mobilità ai sensi del comma 1, nel rispetto dei posti vacanti nella dotazione organica e delle disponibilità di bilancio. La programmazione deve favorire un'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Si applicano l'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e l'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.";
 - c) al comma 2 le parole "l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale" sono sostituite dalle seguenti parole "l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale";
 - d) al comma 2-bis le parole "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo," sono sostituite dalle seguenti parole "Le amministrazioni che attivano le procedure di mobilità di cui al presente articolo finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, provvedono,".

1. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte, è consentito, sino al 31 dicembre 2014, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. L'assegno ad personam, riassorbibile in relazione ai miglioramenti contrattuali, è integrato della differenza, anch'essa riassorbibile, dell'eventuale trattamento economico accessorio più favorevole, fermo restando per le amministrazioni cedenti gli effetti previsti dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

CAPO III Disposizioni urgenti in materia di lavoro flessibile

Art 7

Disposizioni urgenti in tema di utilizzo di graduatorie e di valorizzazione della professionalità acquisita mediante il lavoro flessibile

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 le amministrazioni di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le disposizioni dei commi successivi, coprono il loro fabbisogno di personale utilizzando, le proprie graduatorie vigenti di vincitori e idonei e, in assenza, le graduatorie di vincitori delle altre amministrazioni di cui al medesimo articolo 35, comma 4, del d.lgs n. 165 del 2001, avvalendosi delle modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dei criteri regolati dall'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A parità di profili professionali sono preferite le graduatorie più recenti. Le richieste di avvio di nuove procedure concorsuali per profili professionali per i quali siano disponibili graduatorie vigenti di idonei delle predette amministrazioni devono essere motivate. Per le finalità di cui al presente comma il Dipartimento della funzione pubblica avvia, per le amministrazioni di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un censimento delle graduatorie vigenti che renderà pubblico sul sito istituzionale. Le autorizzazioni previste dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 saranno subordinate alla verifica del rispetto dei principi di cui al presente comma. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2015.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono norme di principio alle quali le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità e delle proprie specifiche esigenze, le programmazioni dei fabbisogni di personale.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei

contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato riservate esclusivamente a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi dieci anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. Le procedure di cui al presente comma possono essere avviate solo per il triennio previsto e in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

- 4. Per meglio realizzare le finalità dei commi 3 e 4 possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.
- 5. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa al periodo 2013-2015, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 o ai sensi del comma 4 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
- 6. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale applicano i commi 3, 4, e 5 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti, dando attuazione alle misure di revisione della spesa pubblica, di razionalizzazione amministrativa e di ogni altro intervento di riduzione degli apparati amministrativi previsto dalla normativa vigente.

Art.8 Limitazioni all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego

- 1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2, le parole "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle seguenti "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo" sono sostituite dalla seguente "di cui all'articolo";
 - b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti commi: "5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni solo ove compatibili con la normativa imperativa di cui al presente decreto, fermo restando per tutti i settori, compreso quello sanitario, l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2, nonché il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
 - 5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi

- dell'articolo 21 del presente decreto. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.";
- c) al comma 3 sono soppresse le parole "Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.";
- d) al comma 5 sono soppresse le parole "I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.".
- 2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.".
- 3. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico".

CAPO IV

Disposizioni urgenti di razionalizzazione delle limitazioni assunzionali previste dalle norme in materia di riduzione della spesa pubblica

Art.9

Definizione del margine di assunzione nelle pubbliche amministrazioni

- 1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - il comma 11, primo periodo è sostituito dal seguente "Fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla successiva lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, volta a verificare, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, la compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 del presente articolo e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 comma 7 del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità: ";
 - 2) al comma 11, lettera b), le parole "entro entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle parole "entro il 30 settembre 2013";

- 3) al comma 12 le parole "30 giugno 2013" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2013";
- b) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 6, le parole "di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
 - 2) il comma 7, è sostituito dal seguente "Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over."
- 2. Gli ordini e i collegi professionali sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art.10 Disposizioni in tema di incarichi dirigenziali

- 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3 le parole "delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6." sono sostituite dalle seguenti "delle specifiche qualità professionali previste dal comma 6 senza gravare sulle relative percentuali.";
 - b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi del presente comma, con esclusione di quelli di cui al comma 3, possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, a detrazione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. Resta fermo che in caso di dirigenti di ruolo in eccedenza questi ultimi hanno priorità nell'ambito della procedura di conferimento sui posti vacanti relativi alla fascia di appartenenza."
- 2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.

3. Per le amministrazioni di cui al comma 2 che presentano, sulla base degli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, un numero di incarichi dirigenziali superiore ai posti della dotazione organica ridotta, gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché quelli conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 19, cessano alla data di scadenza dei relativi contratti. Per le medesime amministrazioni è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Per un numero corrispondente alle unità di personale dirigenziale di ruolo risultanti in soprannumero all'esito dei processi di riorganizzazione e di conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il soprannumero non venga riassorbito entro il 31 dicembre 2014, si applica l'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il dirigente, a cui è conferito un incarico ai sensi del comma 10 del citato articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conserva, fino alla durata di tale incarico, l'ultimo trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione.

CAPO V

Ulteriori misure d'urgenza in materia di collocamento a riposo e monitoraggio della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni

Art.11

Interpretazione autentica dell'art. 24, commi 3 e 4, del d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214 del 2011

- 1. L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto art. 24.
- 2. L'art. 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

Art.12

Disposizioni sui pensionamenti in deroga per soprannumero

1. L'art. 2, comma 11, lett. a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione.

Art.13

Estensione dell'ambito applicativo

delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti tenuti all'invio dei dati del conto annuale

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT si sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono soggette alle disposizioni contenute nell'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.
- 2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

"Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.".

TITOLO II

Disposizioni urgenti in materia di personale del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli enti vigilati dal Ministero della salute

CAPO I Misure a tutela dei beni culturali

Art.14

Disposizioni a sostegno delle attività per la tutela dei beni culturali

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità, con priorità per gli interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi negli Istituti e nei luoghi della cultura, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, in deroga all'articolo 2, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale, al Ministero per i beni e le attività culturali continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8,del

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

CAPO II

Norme in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica

Art.15

Personale in servizio presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

- 1. Fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
- 2. I contratti a tempo determinato in essere nell'anno accademico 2012-2013 stipulati con il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) che abbia maturato almeno 3 anni accademici in incarichi di insegnamento, possono essere rinnovati per il solo anno accademico 2013-2014 per la copertura di posti che risultano disponibili, in subordine alle nomine di cui al comma 1.
- 3. Il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area "Elevata professionalità" o alla terza area di cui all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, può essere assunto nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art.16 Istituti musicali pareggiati

1. Nelle more del graduale processo di statizzazione degli ex istituti pareggiati, trasformati in Istituti superiori di studi musicali in applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 3 milioni di euro per il funzionamento degli stessi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse proporzionalmente al numero di alunni iscritti in ciascun Istituto nell'anno accademico 2013/2014. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del'autorizzazione di spesa a valere sul fondo di cui all'articolo 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69."

CAPO III Norme in materia di istruzione

Art.17 Misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico

1. Al fine di consentire l'avvio del regolare anno scolastico, in deroga all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo

- 2005, n. 43, possono essere conferiti incarichi di presidenza per il solo anno scolastico 2013-2014 ai seguenti soggetti:
- a) soggetti non in quiescenza risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente alla data del 1° gennaio 2011, ma che non hanno frequentato il corso di formazione o che pur avendolo frequentato non hanno comunque completato la procedura concorsuale;
- b) soggetti per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 o la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006;
- c) soggetti che hanno ottenuto l'annullamento degli atti del concorso bandito nella regione Lombardia ai sensi del DDG del 13 luglio 2011 e ai controinteressati nel relativo giudizio, nei limiti di spesa già previsti in relazione alla autorizzazione alla copertura di posti disponibili dell'area V.
- 2. Gli incarichi cessano comunque alla data di nomina dell'avente diritto. All'incaricato spetta, oltre allo stipendio proprio della relativa qualifica, una indennità di natura accessoria sostitutiva di qualunque altro emolumento di pari natura inclusa la retribuzione professionale docenti, pari all'80 per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, di un dirigente scolastico. Alla relativa spesa si dà copertura, per la quota parte relativa la didattica sostitutiva mediante corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali relative i dirigenti scolastici limitatamente al periodo di effettiva durata degli incarichi e per la quota parte relativa l'indennità mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.

Art.18

Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione

- 1. Per le necessità di cui all'articolo 2 comma 4-*undevicies* lettera c) del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 5 febbraio 2008, n. 10 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami", in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 2014.
- 2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, le parole da ", provinciale" sino a "interregionale." sono sostituite da "e provinciale.". Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014.
- 3. All'onere derivante dal comma 1, pari ad euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sulle economie recate dal comma 2.

Art.19

Norme in materia di parità scolastica

1. All'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Le classi devono essere costituite da almeno 8 alunni; le classi articolate possono essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni stabilite per le scuole statali. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali.".

2. All'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

"2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione di residenza. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito regionale, devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima. L'esito dell'esame di idoneità, in caso negativo, può valere, a giudizio della commissione esaminatrice, come idoneità ad una classe precedente a quella richiesta dal candidato."

Art.20

Disposizioni in materia di prevenzione incendi nelle scuole

1. Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica sono attuate entro il 31 dicembre 2015. Con decreto del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.

Art.21

Dimensionamento delle scuole

- 1. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 5 la parola "Alle" è sostituita da "Nell'anno scolastico 2012/2013 alle";
- b) al comma 5-bis le parole "A decorrere dall" sono sostituite da "Nell";
- c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: "5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 183/2011."

Art. 22

Docenti di sostegno

Il primo periodo dell'art. 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n.244 è sostituito dal seguente

"La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2013-2015, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2015/2016, di una consistenza organica pari al 100 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449."

Art. 23 Personale docente inidoneo

1. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono abrogati.

Art. 24 Pensionamento del personale scolastico

1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le prole: "ad applicarsi" sono inserite le seguenti: "al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012".

Art. 25 Formazione del personale docente

- 1. Per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per la formazione del personale scolastico con particolare riferimento ai temi della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica.
- 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente deduzione, nell'esercizio finanziario 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Art. 26

Accelerazione delle procedure in materia di edilizia scolastica

1. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, fino al 31 dicembre 2014 i sindaci e i presidenti delle province interessati, per le attività inerenti alla costruzione di nuovi edifici scolastici e alla messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di quelli esistenti, operano in qualità di commissari governativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le disposizioni di legge e regolamento alle quali i commissari governativi possono derogare.

Art. 27

Scuola per l'Europa di Parma

1. La Scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115 rientra tra le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO IV Norme in materia di università

Art. 28

Disposizioni per la mobilità dei docenti universitari e per il finanziamento di posti da parte di soggetti esterni all'università

1. Al fine di incentivare la mobilità del personale accademico nonché il sostegno finanziario da parte di soggetti pubblici diversi dall'università o di soggetti privati alla chiamata di professori universitari ovvero all'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 7, comma 3, della medesima legge n. 240 del 2010 è aggiunto il seguente periodo: "La mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità di effettuare il trasferimento di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti a condizione che almeno una di esse abbia ottenuto, nell'ambito della valutazione della qualità della ricerca (VQR) effettuata dall'ANVUR, una valutazione nell'area scientifica di appartenenza del docente che la colloca nei primi quattro decili della distribuzione di area dell'indicatore «voto medio»."

Art. 29

Spese per missione delle università e degli enti di ricerca

1. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole «soggetti privati», sono aggiunte le seguenti «nonché i finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca».

Art. 30

Professori emeriti e lauree ad honorem

- 1. Al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) l'articolo 111 è sostituito dal seguente: "111. Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, qualora abbiano prestato complessivamente almeno, rispettivamente, venti o quindici anni di servizio in qualità di professori di prima fascia presso atenei italiani o stranieri. Il titolo è conferito dal rettore, previa deliberazione favorevole dei professori ordinari del Dipartimento, assunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, attestante il valore della produzione scientifica e dell'attività accademica. Ai professori emeriti o onorari non compete alcuna prerogativa accademica. L'elenco dei professori emeriti e onorari è pubblicato sul sito internet dell'ateneo.";
- b) l'articolo 169 è sostituito dal seguente: "Le università possono attribuire la laurea magistrale o il dottorato di ricerca ad honorem soltanto a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, conseguano una meritata fama di singolare perizia nelle discipline per cui il predetto titolo universitario è concesso. La laurea magistrale e il dottorato di ricerca ad honorem attribuiscono tutti i diritti della laurea magistrale e del dottorato di ricerca ordinari. La deliberazione del consiglio del Dipartimento che propone l'attribuzione del titolo ad honorem deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e dal Senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei componenti. In ciascun anno

accademico, ciascuna università può conferire un numero di titoli ad honorem non superiore a uno, due, tre, quattro e cinque per gli atenei con un organico di professori e ricercatori rispettivamente inferiore alle 500 unità, tra 500 e 1.000, tra 1.000 e 1.500, tra 1.500 e 2.000, e superiore a 2.000. Ciascun ateneo pubblica sul sito internet l'elenco dei titoli ad honorem conferiti.".

Art. 31

Trattamento economico dei medici specializzandi

1. All'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, la parola: "annualmente" è sostituita dalle seguenti: ", ogni tre anni,".

Art. 32

Controllo sui contratti delle università e degli enti di ricerca

1. Gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posti in essere dalle università, dagli enti di ricerca e dagli organismi equiparati, sono soggetti al controllo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f-bis) ed f-ter), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, solo nel caso in cui siano di importo superiore a 10.000 euro e siano posti in essere su finanziamenti pubblici nazionali.

Art. 33

Finanziamento dell'Università di Trento

1. Nel riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali determinato ai sensi del comma 1 è individuata anche la quota spettante all'Università degli Studi di Trento. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 142 del 2011, la parte avente natura di incentivazione è direttamente trasferita all'Università dallo Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CAPO V Norme in materia di enti di ricerca

Art. 34

Dotazione organica e autorizzazione per l'assunzione di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca presso l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, nel triennio 2014-2016, complessive 210 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 70 unità di personale.

- 2. L'onere per la copertura finanziaria del comma 1 è garantita mediante l'incremento corrispondente agli scaglioni annuali a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
- 3. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 35 Rimodulazione quote Foe

1. All'articolo 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalità e che con motivata dimostrazione non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti."

Art. 36 Semplificazione in materia di ricerca

- 1. Al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1, comma 3, le parole "indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali" sono sostituite dalle seguenti "coerenti con il PNR e i suoi aggiornamenti";
- b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole "aggiornamenti annuali," sono inserite le seguenti "previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia";
- c) all'articolo 7, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MIUR con decreti di natura non regolamentare del Ministro, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi."
- 2. Al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) All'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalità e che con motivata dimostrazione non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti."
- b) All'articolo 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: "2-bis. A decorrere dall'anno 2013, la determinazione della quota di cui al comma 2 è calcolata al netto del contributo destinato all'Agenzia Spaziale Italiana e dell'Area Science Park con il decreto di ripartizione del fondo per gli enti di ricerca finanziati dal ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ai sensi del comma 1.";
- c) all'articolo 5, il secondo periodo del comma 3 è soppresso;
- d) all'articolo 7, comma 1 la parola "Ministro" è sostituita dalla seguente: "Ministero";
- e) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'approvazione da parte del Ministero degli statuti e regolamenti, avviene entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in assenza di formali osservazioni, gli statuti ed i

regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.";

- f) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. Il consiglio di amministrazione, compreso il presidente, è nominato con decreto del Ministro, dura in carica quattro anni. I componenti del consiglio possono essere confermati una sola volta. 2-bis. In fase di prima applicazione del presente articolo i componenti del Consiglio di amministrazione eventualmente nominati con scadenze diverse durano in carica sino alla scadenza del mandato dell'ultimo componente nominato.";
- g) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente: "Ciascun consiglio di cui al comma 1 è nominato dal consiglio di amministrazione ed è formato da un numero massimo di sette componenti, ivi compreso il presidente dell'ente in funzione di presidente del consiglio stesso, due dei quali sono individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e i restanti previo esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed economica, appositamente previste dagli statuti."
- 3. All'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: "e acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari".
- 4.All'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti "proprio decreto".

Art. 37 Reclutamento di ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca

1. Gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 possono procedere al reclutamento per i profili di ricercatore e tecnologo senza il previo espletamento delle procedure di mobilità.

Art. 38 Contratti degli enti di ricerca

- 1. Le università e gli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati.
- 2. Ai contratti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni generali per la pubbliche amministrazioni per il contenimento della spesa.

Art. 39 (Incarichi dirigenziali a tempo determinato presso l'AIFA)

1. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati, comunque non oltre il 31 dicembre 2018, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei posti disponibili in pianta organica.

2. Dall'applicazione della presente norma non derivano nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la relativa spesa è finanziata con le risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

TITOLO III

Ulteriori misure urgenti in materia di personale del Comune dell'Aquila

CAPO I

Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato del Comune dell'Aquila

Art. 40

(Proroga o rinnovo dei contratti di lavoro stipulati dal Comune dell'Aquila)

- 1. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalità e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa nel limite di euro 1.200.000 per ciascun anno, a valere su
- 3. Per le finalità di cui al comma 1, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto d all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno.